ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

Art. 13 (Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari)

Il patrimonio della Federazione italiana dei consorzi agrari e' costituito:

a) dalle azioni dei soci provenienti dalla trasformazione delle azioni e delle quote di partecipazione alla Federazione stessa nelle successive sue forme di societa' cooperativa, di ente morale e di persona giuridica privata;

b) dalle azioni sottoscritte e versate dai Consorzi agrari soci e da quelle che saranno sottoscritte e versate da nuovi soci;

c) da ogni altro cespite patrimoniale che pervenga a qualunque titolo alla Federazione;

d) dalle riserve ordinarie e straordinarie.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1948, non più in vigore dal 12 novembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari
Estremi	Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235
Partizione	Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-1235-1948/allegato-2-statuto-federazione-italiana-consorzi-agrari-art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it